



Comune di Sant'Onofrio
Provincia di Vibo Valentia-
ufficio.tributi@comune.santonofrio.vv.it

AREA TRIBUTI E SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE N. 8 DEL 31.01.2019

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE IANNELLI MARIO A PRESTARE ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI PENTONE , IN CONFORMITA' ALL'ART. 92 C. 1 D. LGS. N.° 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TRIBUTI E SERVIZI AL CITTADINO E RISORSE UMANE

VISTO il Decreto Sindacale protocollo n.° 1799 del 12.04.2018 di nomina del Responsabile Area Tributi e servizi al Cittadino.

Visto il decreto Sindacale protocollo n.° 3198 dell'11.07.2018 di nomina di Responsabile del Servizio Personale.

RICHIAMATI :

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

VISTI altresì:

- lo statuto del Comune, e in particolare gli articoli sulle funzioni dei responsabili apicali di settore;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli articoli sulle funzioni e sugli atti di competenza dei responsabili apicali di settore;
- il regolamento comunale di contabilità

PREMESSO che il sig. Iannelli Mario, nato a Catanzaro il 07.02.1975 ed ivi residente alla via Martiri di Cefalonia, a seguito dell'espletamento di procedura di selezione con utilizzo di graduatorie di altri

enti , in data 08.10.2018 è stato assunto in servizio presso il Comune di Sant'Onofrio, con contratto a tempo parziale (18 ore) ed indeterminato, in qualità di Istruttore di vigilanza cat. C1.

Dato atto che con determinazione n.° 36 dell'08.10.2018 adottata dal Responsabile del Settore Tributi, Servizi al Cittadino e Risorse Umane - facendo seguito ad espressa richiesta di autorizzazione recante protocollo n.° 4748 - ha concesso il nulla-osta a poter prestare una seconda attività lavorativa a tempo determinato e parziale (18 ore) quale Istruttore di vigilanza cat. C1 presso il Comune di Pentone.

Vista la richiesta protocollo n.° 419 del 25.01.2019 con la quale il dipendente Iannelli Mario ha chiesto una proroga dell'autorizzazione anzidetta, alle medesime condizioni accordate on la determinazione n.° 36 dell'08.10.2018 e ritenuto di dover provvedere in merito.

Dato atto che:

- il D. lgs. N.° 267/2000 (T.E.U.L.) art. 92 “ Rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale” che al comma 1 testualmente dispone “ *I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti*”;
- il D. Lgs. N.° 165/2001 (Norme generali sull'andamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) che all'art. 53 rubricato “ Incompatibilità, cumuli di impieghi e di incarichi”, esclude i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quello a tempo pieno, dall'incompatibilità a ricoprire incarichi presso altri enti pubblici/ privati.
- Il parere del Consiglio di stato - Sezione I n.° 2 141/2005 del 25 maggio 2005, reso dal ministero dell'Interno, con cui si precisa tra l'altro che la succitata norma introduce una deroga al principio espresso dell'art. 53 comma 1 del D. Lgs. N.° 165 del 30.03.2001 (principio di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e che la lacunosità della stessa deve essere superata applicando per quanto compatibile la disciplina prevista per lo svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un dipendente pubblico part-time (art. 4 comma 7 e seguenti del CCNL Regioni Autonomia Locali del 14.09.2000);
- Il CCNL del 14.09.2000 art. 4 comma 7 che prevede che “ *i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità, possono svolgere un' altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante iscrizione ad albi professionali*” .
- La previsione di cui all'art. 1 comma 557 della legge n.° 311/2004 che dispone “ *I comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza*”;
- L'orientamento applicativo dell'ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92 comma 1 TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557 ella legge n.° 311/2004;
- Il parere n.° 220/2005 reso dall'Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni che conferma la possibilità per i dipendenti degli Enti Locali di svolgere prestazioni per conto di altri enti locali, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza;

DATO ATTO CHE:

- il dipendente Iannelli Mario presta servizio al Comune di Sant'Onofrio nei giorni di Lunedì (08.00 - 14.00 e 15.30 - 18.30) Giovedì (08.00- 12.00) e Venerdì (08.00 - 13.00);
- Nella fattispecie non si rileva alcuna interferenza con l'attività svolta presso l'Ente ed il contenuto delle prestazioni non presenta profili di conflitto di interessi con il rapporto in essere con questa Amministrazione, né interferisce con l'orario di servizio e con i compiti assegnati al dipendente;

RITENUTO, per le considerazioni di cui sopra, poter autorizzare il dipendente Iannelli Mario, ribadendo che l'attività lavorativa dovrà essere resa al di fuori dell'orario di lavoro e comunque in modo da non arrecare alcun pregiudizio alle esigenze di servizio ed escludere qualsiasi incompatibilità con l'attività svolta presso questo Ente;

Visto:

lo Statuto Comunale

il Testo Unico EE.LL. n.° 267/2000;

Il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi

D E T E R M I N A

- 1) Le premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) Di Autorizzare il dipendente Iannelli Mario , ai sensi dell'art. 92 comma 1 del D. Lgs n.° 267/2000 a prestare una seconda attività lavorativa a tempo determinato e sino al 01.08.2019 presso il Comune di Pentone per complessive n.° 18 ore settimanali, da svolgersi al di fuori dell'orario di servizio stabilito dal Comune di Sant'Onofrio;
- 3) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità - amministrativa - contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del D. lgs. N.° 267/2000 , la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 4) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dr. Simona Scarcella e - mail ufficio.tributi@comune.santonofrio.vv.it
- 5) Di disporre che il presente atto verrà pubblicato per 15 gg. All'Albo Pretorio On - line dell'Ente in ottemperanza alla normativa vigente e sul sito amministrazione trasparente.

**Il Responsabile Area Tributi
Dr. Simona Scarcella**